

Delibera n. 19/2015

Richiesta di autorizzazione avanzata dalla Società Viaggiatori Italia S.r.l. allo svolgimento del servizio di cabotaggio nell'ambito del servizio di trasporto internazionale di passeggeri sulla tratta Parigi - Milano

L'Autorità, nella sua riunione del 5 marzo 2015

- VISTO** l'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
- VISTI** i commi 3-*bis* e seguenti dell'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE, introdotti dall'art. 1 della direttiva 2007/58/CE, in materia di servizio di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 59, in materia di limitazioni ai servizi passeggeri in ambito nazionale;
- VISTA** la Comunicazione interpretativa della Commissione europea 2010/C353/01, relativa ad alcune disposizioni della direttiva 2007/58/CE;
- VISTA** la nota SVI-U-2014-0033-AD del 7 febbraio 2014, con cui Società Viaggiatori Italia S.r.l. (SVI) ha avanzato istanza per l'autorizzazione al servizio di cabotaggio nell'ambito del servizio internazionale di passeggeri sulla tratta Parigi-Milano, per le fermate di Milano – Novara – Vercelli – Torino, precisando che per le fermate di Novara e Vercelli è prevista una sola fermata al giorno per senso di percorrenza, mentre per Milano e Torino sono previste tre fermate al giorno per senso di percorrenza;
- VISTA** la nota prot. n. 2014/1399 dell'8 agosto 2014, con cui l'Autorità ha comunicato alle parti interessate l'avvio del procedimento relativo alla istanza presentata dalla Società Viaggiatori Italia S.r.l. (SVI);
- VISTE** la nota TRNIT-AD.DPS\P\2014\0048067 del 22 settembre 2014, con cui Trenitalia S.p.A., in relazione alla indicata nota dell'Autorità prot. n. 2014/1399, ha chiesto all'Autorità di accertare che lo scopo principale dei servizi richiesti da Società Viaggiatori Italia S.r.l. fosse effettivamente il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in stati membri diversi, nonché la nota prot. TRNIT-AD DPS\P\2015\0000596 del 9 gennaio 2015, con cui Trenitalia S.p.A., in risposta alla nota prot. n. 2014/2751 del 18 dicembre 2014, ha comunicato di ritenere di non dover richiedere la verifica dei requisiti di cui all'art. 59 comma 2 della legge 99/2009;

- VISTE** le informazioni fornite da Società Viaggiatori Italia S.r.l. con note SVI-U-2014-0075-AD del 9 aprile 2014, SVI-U-2014-106-AD del 7 maggio 2014 e SVI-U-2014-0153-AD del 7 luglio 2014;
- VISTE** le informazioni e osservazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 2256 del 17 settembre 2014; da Trenord S.r.l. con nota 13401 del 13 ottobre 2014; dalla Regione Piemonte con nota 5122-DB1204 del 21 ottobre 2014; dalla Regione Lombardia con note 53448 del 7 ottobre 2014 e 59299 del 12 novembre 2014; da Trenitalia con note TRNIT-AD.DPS\P\2014\0048067 del 22 settembre 2014 e TRNIT-AD.DPS\P\2015\0000596 del 9 gennaio 2015;
- CONSIDERATO** che l’Autorità, nelle more dell’adozione di un suo provvedimento ai sensi dell’art. 59, comma 1 della legge n. 99/2009, ha adottato quello previsto dall’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento del 6 maggio 2010 prot. 203/1 (così come modificato con i provvedimenti n. 528 dell’11 luglio 2012 e n. 901 del 20 novembre 2012), con il quale sono stati individuati i criteri in base ai quali l’Organismo di regolazione stabilisce, tra l’altro, se la finalità principale del servizio di trasporto passeggeri richiesto è il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in stati membri diversi;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 59, comma 1 della legge n. 99/2009, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale, a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi;
- CONSIDERATO** che, la Società Viaggiatori Italia S.r.l. è titolare di licenza italiana n.° 60 rilasciata il 21 dicembre 2009 per il servizio di trasporto passeggeri, ma non possiede titolo abilitativo o licenza per l’esercizio dei servizi di trasporto passeggeri nazionali ai sensi dell’art. 58 della legge n. 99/2009;
- VISTE** le risultanze e gli atti dell’istruttoria e le valutazioni illustrate nel documento allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- CONSIDERATO** che tali risultanze istruttorie hanno evidenziato il rispetto della condizioni di cui all’art. 59, comma 1 della legge n. 99/2009 e, di conseguenza, il carattere accessorio del servizio richiesto dalla Società Viaggiatori Italia S.r.l.;

su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. La Società Viaggiatori Italia S.r.l. è autorizzata a svolgere il servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto, sulla tratta Parigi – Milano, con il diritto di far salire e scendere i passeggeri alle fermate di Milano – Novara – Vercelli e Torino, alle condizioni e nel rispetto delle modalità indicate nell’istanza presentata dalla società medesima, precisando che per le città di Novara e Vercelli, è prevista una sola fermata al giorno per senso di percorrenza, mentre per Milano e Torino sono previste tre fermate al giorno per senso di percorrenza;
2. Gli Uffici competenti, in conformità a quanto disposto dall’art. 59, comma 4 della legge n. 99/1999, provvedono ad informare tutte le parti interessate che le stesse possono chiedere il riesame della presente decisione entro il termine di 30 giorni, decorrente dall’intervenuta conoscenza di variazioni al servizio rispetto a quelle contenute nell’istanza di cui al presente procedimento.

Torino, 5 marzo 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi